

DELIBERA N. 27/26/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA ITALIA S.P.A. ED IL
COMUNE DI PIACENZA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA
DELIBERA N. 449/16/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 maggio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito denominata Autorità;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito *Codice*);

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 recante *“Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante *“Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit”*;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante *«Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS»* (nel seguito il *“Regolamento”*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA l'istanza della società Iliad S.p.A. del 12 febbraio 2026 ed acquisita dall'Autorità in pari data con protocollo n. 55313, con la quale è stato richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Piacenza;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima udienza del 16 febbraio 2026, protocollo n. 59037;

VISTO il verbale di udienza del 4 marzo 2026;

VISTE le memorie depositate nel termine assegnato alle parti;

CONSIDERATO quanto segue:

Il Procedimento controversiale

Con nota del 12 febbraio 2026 Iliad ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia nei confronti del Comune di Piacenza, ai sensi del Regolamento.

In data 16 febbraio 2026 l'Autorità ha provveduto a convocare le Parti in udienza per il giorno 4 marzo 2026 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia.

La prima udienza si è svolta in data 4 marzo 2026, come da verbale redatto.

Nel corso della suddetta udienza -alla luce delle precedenti attività di vigilanza svolte ed ai sensi del Regolamento - l'Autorità ha invitato le parti a comporre bonariamente la lite insorta.

Le parti, tuttavia, hanno espresso la volontà di non avviare alcun percorso negoziale.

Pertanto, il responsabile del procedimento ha assegnato alle stesse un termine (al 27 marzo 2026) per produrre memorie conclusive.

Le parti hanno rispettivamente inviato le proprie memorie conclusionali nel suddetto termine rinnovando le proprie reciproche posizioni.

La posizione di Iliad

L'istanza ha ad oggetto il diritto di accedere al sito posto in Viale Sant'Ambrogio, distinto al Catasto Terreni del Comune di Piacenza, Foglio 41 – mapp. 2824, nel territorio del Comune di Piacenza ed è finalizzata all'installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità sulla base della disciplina prevista dal Decreto e dalla Direttiva nonché del citato Regolamento UE 2024/1309.

In data 30 aprile 2025 Iliad ha inviato al Comune di Piacenza l'istanza di accesso ai sensi dell'art. 3 del Decreto per l'installazione di una Stazione Radio Base presso l'area di

parcheggio di proprietà comunale sita in Viale Sant'Ambrogio snc, identificata nel Catasto Fabbricati al Fg. 41 mapp. 2824.

Iliad ha chiesto, quindi, la disponibilità del Comune alla locazione degli spazi necessari alla realizzazione ed allo stazionamento degli impianti tecnologici a servizio della propria Stazione Radio Base.

Non ricevendo alcun riscontro, in data 17 giugno 2025, Iliad ha inviato una nota di sollecito a seguito della quale - con comunicazione del 1° luglio 2025 - il Comune ha opposto il diniego all'istanza di accesso proposta.

Il Comune ha evidenziato tuttavia la possibilità di una fase interlocutoria tra le parti per valutare valide alternative con la proposta di un incontro.

Iliad ha inviato al Comune la comunicazione del 16 luglio 2025 con la quale, eccependo le motivazioni di diniego descritte dal Comune stesso si è resa immediatamente disponibile ad un incontro con il Comune per un sopralluogo tecnico congiunto.

In assenza di un riscontro Iliad, con comunicazione del 18 settembre 2025, ha convocato il Comune dinanzi all'Autorità, in sede di vigilanza.

Nel corso della riunione di vigilanza del 7 ottobre 2025, il Comune si è dichiarato disponibile a fissare un sopralluogo congiunto con Iliad sull'area richiesta e ad aderire ad un percorso conciliativo innanzi l'Autorità.

Successivamente, in data 4 dicembre 2025, l'Autorità ha preso atto di un'intesa di massima raggiunta tra le parti dopo anche l'avvenuto esperimento del sopralluogo congiunto sul sito dove le stesse hanno riscontrato sia la presenza di spazio che la volontà di proseguire il percorso conciliativo intrapreso volto alla concessione al diritto di accesso in favore di Iliad per l'installazione del proprio impianto.

Nonostante le intese raggiunte, successivamente, il Comune ha comunicato che: *"... in relazione all'oggetto, rappresento che abbiamo provveduto a sottoporre informativa alla Giunta Comunale relazionando sul percorso svolto e gli esiti del medesimo. A valle dell'illustrazione la Giunta Comunale ha assunto la decisione di non aderire al tentativo di conciliazione"*.

Iliad ha evidenziato che il Comune, sia in sede di vigilanza che controversiale, non ha mai opposto nessuno dei motivi tassativamente previsti dalla norma per un valido diniego.

Invero, in seguito al sopralluogo congiunto le parti hanno trovato un accordo sul sito prospettato da Iliad per l'installazione del proprio impianto e si erano rese disponibili a far convergere le loro volontà verso una proposta economica da presentare poi alla Giunta Comunale.

In sede controversiale il Comune ha negato il diritto di accesso in favore di Iliad senza fornire alcuna valida argomentazione rispetto ai motivi tassativamente previsti dal Decreto.

Secondo Iliad tale condotta è inaccettabile non essendo mai stata fornita dal Comune alcuna valida giustificazione al diniego opposto dallo stesso rispetto al sito oggetto della lite insorta.

Per tal motivi Iliad ha proposto l'istanza controversiale con la quale ha chiesto, nel caso in cui restasse infruttuoso il tentativo di conciliazione, *“di adottare una decisione vincolante nei confronti del Comune ai sensi dell'art. 3, comma 5 o dell'art. 8, laddove ritenuto più pertinente alla fattispecie in discorso, e dell'art. 9 del Decreto 33/2016 oltre che del Regolamento UE 2024/1309, affinché gli stessi concedano alla Società l'accesso alla propria infrastruttura fisica per l'installazione dell'impianto ad alta velocità presso il sito de quo.”*.

La posizione del Comune di Piacenza

Il Comune ha depositato agli atti del procedimento la sola memoria conclusionale nella quale, in esito all'informativa resa alla Giunta comunale in data 24 marzo 2026, *“conferma integralmente la posizione già espressa nel verbale d'udienza del 4 marzo 2026; deposita e chiede acquisirsi agli atti il parere negativo della Soprintendenza già richiamato nel corso dell'udienza; rappresenta che, allo stato, il procedimento comunale riferito al sito di viale Sant'Ambrogio si è concluso negativamente e che permane un elemento ostativo attuale alla realizzazione dell'intervento in tale localizzazione; rimette, per quanto di competenza dell'Autorità, alle determinazioni che la stessa riterrà di assumere nel presente procedimento.”*.

Il Comune ha parimenti depositato la nota prot. 14108 del 24 dicembre 2025 con cui la Soprintendenza, nelle more della verifica dell'interesse culturale, ha espresso la propria determinazione di dissenso in merito al progetto proposto da Iliad.

La Soprintendenza *“rileva in particolare che le opere in progetto presentano considerevoli impatti negativi rispetto al contesto tutelato costituito da spazi pubblici ricompresi nel perimetro del centro storico in prossimità di strutture appartenenti al circuito murario farnesiano conservate nel sottosuolo. L'impianto in questione, così come descritto nella documentazione tecnica di progetto, è costituito da un palo poligonale metallico di altezza pari a 30m con flangia di base dotata di tirafondi innestati nella fondazione. Il palo è rastremato e ha un diametro alla base pari a circa 140cm e di circa 50cm in sommità, dove è collegato un pennone cilindrico di altezza pari a 6m (diametro 30cm ca.). La struttura metallica e tutti gli altri elementi a corredo sono zincati. Sul pennone è previsto il posizionamento di n. 3 antenne (210x50x25cm) di colore*

bianco panna, n. 3 parabole a disco di colore bianco panna (60x35cm) e n. 9 moduli RF metallici di colore grigio scuro (60x60x60cm). Alla base del palo è inoltre prevista l'installazione di apparati di decodifica del segnale ricompresi entro una recinzione metallica plastificata alta 2,0m, con telo verde plastificato, disposta lungo il perimetro della platea cementizia di dimensioni pari a 4,5x4,5m. Le fondazioni del palo sono costituite da due parallelepipedi sovrapposti di dimensioni pari a circa 5,50x5,50m per 1,0m di altezza (la parte inferiore) e di dimensioni pari a 2,60x2,60m per 1,0m di altezza (la parte superiore) con profondità di scavo pari a 2,0m. Ciò premesso (...) il manufatto segue logiche estranee alle istanze di tutela diretta gravanti sugli immobili in questione, di indubbio interesse storico architettonico per la città di Piacenza, così come rilevato anche nella documentazione storica pervenuta. Sebbene, infatti, gli elevati delle antiche mura farnesiane siano stati demoliti, restano intatte, ben conservate e documentate le strutture presenti nel sottosuolo, conservate ad una profondità di circa -50cm dall'attuale piano campagna.”.

Secondo la Soprintendenza “si tratta con ogni evidenza di una struttura che risulta in contrasto con il contesto tutelato e che intercettando altresì i coni ottici “da e verso” l’ambito di tutela, altererebbe significativamente la percezione e la consistenza dei beni culturali in questione, danneggiandone persino la consistenza per le parti ancora sepolte.”.

L’installazione trasfigurerebbe “così un’area ancora libera da manufatti pienamente fruibile dall’autostrada e dall’attigua bretella stradale (via Diete di Roncaglia). Assi da cui è possibile leggere alcune delle emergenze architettoniche della città di Piacenza, quali la cupola della chiesa delle Benedettine e la mole di Palazzo Farnese. Attesa la rilevanza dell’area oggetto di intervento caratterizzato dalla presenza di antichi tratti delle mura farnesiane e di spazi pubblici del centro storico tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice, entro cui troverebbe collocazione l’impianto, visti i significativi impatti negativi, non mitigabili, che il progetto in questione comporterebbe su tale ambito, si ritiene che la realizzazione del nuovo impianto di telefonia mobile sia incompatibile con le istanze di tutela diretta del contesto urbano in questione”.

Pertanto, la Soprintendenza, per quanto di propria competenza, ha espresso parere negativo, evidenziando inoltre che, a norma dell’art. 14-bis, c. 3, della L. 241/90 e ss.mm.ii. “che le condizioni indicate ai fini del superamento del dissenso, ove non diversamente ed espressamente specificato come derivante da una disposizione normativa, sono da intendersi come discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico”.

Ha quindi invitato l’operatore proponente a presentare un nuovo progetto, tenendo conto di quanto rappresentato, al fine di superare le motivazioni del diniego.

La normativa di riferimento

Il quadro normativo rilevante ai fini della presente controversia è delineato dal Decreto Legislativo n.33 del 15 febbraio 2016 e dal Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024.

Il Decreto, innanzitutto, definisce:

«gestore di infrastruttura fisica»: un'impresa ovvero un ente pubblico o organismo di diritto pubblico che fornisce un'infrastruttura fisica destinata alla prestazione di:

1) un servizio di produzione, trasporto o distribuzione di:

1.1) gas;

1.2) elettricità, compresa l'illuminazione pubblica;

1.3) riscaldamento;

1.4) acqua, comprese le fognature e gli impianti di trattamento delle acque reflue, e sistemi di drenaggio;

2) servizi di trasporto, compresi ferrovie, strade, porti e aeroporti;

«infrastruttura fisica»: tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza che diventino essi stessi un elemento attivo della rete, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali. I cavi, compresa la fibra inattiva, gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 98/83/CE del Consiglio, non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente decreto.

Inoltre, il Decreto prevede, all'articolo 3 rubricato "Accesso all'infrastruttura fisica esistente", che:

1. Ogni gestore di infrastruttura fisica e ogni operatore di rete ha il diritto di offrire ad operatori di reti l'accesso alla propria infrastruttura fisica ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

2. Ove gli operatori di rete presentino per iscritto domanda di installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, i gestori di infrastrutture fisiche e gli operatori di rete hanno l'obbligo di concedere l'accesso, salvo quanto previsto dal comma 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminatorietà, equità e ragionevolezza.

3. *Alla richiesta scritta è allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici.*
4. *L'accesso può essere rifiutato dal gestore dell'infrastruttura e dall'operatore di rete esclusivamente nei seguenti casi:*
 - a) *l'infrastruttura fisica sia oggettivamente inadatta a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità;*
 - b) *indisponibilità di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L'indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore di infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto;*
 - c) *l'inserimento di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità sia oggettivamente suscettibile di determinare o incrementare il rischio per l'incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, ovvero minacciare l'integrità e la sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali di cui al decreto legislativo 11 aprile 2011 n. 61, di recepimento della direttiva 2008/114/CE, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione o, ancora, determini rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione progettati con altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;*
 - d) *siano disponibili, a condizioni eque e ragionevoli, mezzi alternativi di accesso all'ingresso all'infrastruttura fisica, adatti all'alta velocità.*
5. *I motivi del rifiuto devono essere esplicitati per iscritto entro due mesi dalla data di ricevimento della domanda d'accesso. In caso di rifiuto, o comunque decorso inutilmente il termine indicato, ciascuna delle parti ha diritto di rivolgersi all'organismo di cui all'articolo 9 per chiedere una decisione vincolante estesa anche a condizioni e prezzo.*
6. *L'organismo di cui all'articolo 9 decide secondo criteri di equità e ragionevolezza, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta. Il prezzo eventualmente fissato dall'organismo competente per la risoluzione delle controversie è tale da garantire che il fornitore di accesso disponga di un'equa possibilità di recuperare i suoi costi e resti indenne da oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere necessarie all'accesso. Il prezzo fissato da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 9 non copre i costi sostenuti dal gestore dell'infrastruttura, laddove questi*

siano già riconosciuti nelle eventuali strutture tariffarie volte ad offrire un'equa opportunità di recupero dei costi stessi.

Il Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare, all'articolo 2, comma 1, n. 4, definisce:

“«*infrastruttura fisica*»:

- a) *tutti gli elementi di una rete destinati ad ospitare altri elementi di una rete senza diventare un elemento attivo della rete stessa, quali ad esempio tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, installazioni di antenne, tralicci e pali, nonché edifici, compresi i tetti o parti delle facciate, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana;*
- b) *nel caso non siano parte di una rete o siano posseduti o controllati da enti pubblici: edifici, compresi i tetti e parti della facciata, o accessi a edifici, e qualsiasi altro asset, tra cui gli arredi stradali, ad esempio pali della luce, segnali stradali, semafori, cartelloni pubblicitari e caselli, nonché fermate degli autobus e dei tram e stazioni ferroviarie e della metropolitana.*

I cavi, compresa la fibra spenta, nonché gli elementi di reti utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), non costituiscono infrastrutture fisiche ai sensi del presente regolamento.”.

All'articolo 3, comma 1, stabilisce che “*Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche soddisfano, su richiesta scritta di un operatore, tutte le richieste ragionevoli di accesso alle infrastrutture fisiche in questione a condizioni eque e ragionevoli, anche riguardo al prezzo, ai fini dell'installazione di elementi di VHCN o di risorse correlate. Gli enti pubblici che possiedono o controllano le infrastrutture fisiche soddisfano inoltre tutte tali richieste ragionevoli a condizioni non discriminatorie. Nelle richieste scritte sono precisati gli elementi dell'infrastruttura fisica per cui si richiede l'accesso, compreso un calendario specifico. Gli Stati membri possono specificare requisiti dettagliati relativi agli aspetti amministrativi delle richieste.*”.

All'art.3, comma 5, in tema di rifiuto dell'accesso, prevede che “*Gli operatori di rete e gli enti pubblici che possiedono o controllano infrastrutture fisiche possono rifiutare l'accesso a specifiche infrastrutture fisiche sulla base di una o più delle motivazioni seguenti:*

a) l'infrastruttura fisica di cui è stato richiesto l'accesso non è tecnicamente idonea a ospitare gli elementi di VHCN di cui al paragrafo 1;

b) manca disponibilità di spazio per ospitare gli elementi di VHCN o risorse correlate di cui al paragrafo 1, anche dopo aver preso in considerazione le necessità future in termini di spazio del fornitore di accesso che siano sufficientemente dimostrate, come ad esempio facendo riferimento a piani d'investimento pubblicamente disponibili oppure a una percentuale applicata in modo coerente per la capacità riservata alle esigenze future, rispetto all'intera capacità dell'infrastruttura fisica;

c) esistono motivi giustificati in relazione a sicurezza, sicurezza nazionale e sanità pubblica;

d) esistono motivi debitamente giustificati in relazione all'integrità e alla sicurezza delle reti, in particolare delle infrastrutture critiche nazionali;

e) esiste un rischio debitamente giustificato di gravi interferenze dei servizi di comunicazione elettronica progettati con la fornitura di altri servizi erogati mediante la stessa infrastruttura fisica;

f) sono disponibili validi mezzi alternativi di accesso fisico passivo all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, adatti alla fornitura di VHCN e offerti a condizioni eque e ragionevoli, che sono forniti dal medesimo operatore di rete o, nel caso specifico delle zone rurali o remote in cui una rete è gestita esclusivamente all'ingrosso e posseduta o controllata da enti pubblici, che sono forniti dall'operatore di tale rete.”.

Le Valutazioni dell'Autorità

Svolta l'istruttoria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisiti tutti gli elementi nel corso del procedimento, si espongono di seguito le valutazioni in ordine al caso oggetto della controversia.

In primo luogo, appare necessario sottolineare che ai sensi della citata normativa nazionale ed eurounitaria, il diniego del gestore di una infrastruttura fisica deve essere sempre supportato da specifici motivi cui deve essere allegata ogni documentazione tecnica che avvalori l'oggettiva inidoneità del sito.

Il Comune nel caso in esame non ha presentato alcuna motivazione a sostegno del proprio diniego, neanche dopo aver svolto il sopralluogo congiunto - in sede di vigilanza - presso il sito.

Anzi, proprio nell'ambito delle attività di vigilanza è emersa l'idoneità del sito di interesse, che il Comune non ha mai contestato.

Dagli atti del procedimento è emerso che successivamente al sopralluogo (*rectius* mail del Comune del 5 febbraio u.s.) la decisione di non concedere l'accesso è stata assunta dalla Giunta Comunale senza alcuna effettiva e reale motivazione tecnico/ giuridica, riconducibile alle cause di rifiuto giustificato, tipizzate dalla normativa primaria.

Il diniego opposto dal Comune risulta, dunque, in contrasto con la *ratio* del d.lgs. n.33 del 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309, che hanno come precipuo obiettivo quello di facilitare e promuovere l'installazione di reti ad alta velocità.

Accelarata quindi la contrarietà del diniego alle norme anzi citate, appare opportuno evidenziare che neppure il richiamato parere della Soprintendenza ai beni culturali (depositato agli atti e richiamato nel verbale dell'udienza del 4 marzo 2026) può configurarsi come una legittima motivazione di diniego dell'Amministrazione comunale.

Tale parere, infatti, riguarda aspetti autorizzativi e attiene a una fase necessariamente successiva al riconoscimento o meno del diritto della società Iliad di accedere al Sito ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309.

Ed invero, una volta riconosciuto l'esercizio del diritto di accesso da parte dell'operatore (e stipulata una convenzione con il Comune), sarà onere dell'operatore stesso richiedere tutte le autorizzazioni necessarie - ivi incluse quelle da parte della Sovrintendenza - per poi procedere all'installazione ed attivazione dei propri impianti.

L'installazione concreta dell'infrastruttura può avvenire, infatti, solo dopo il rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni.

Inoltre, l'impianto *de quo*, come rilevato dalla Società istante, è da qualificarsi come “*opera di urbanizzazione primaria*” a norma dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003 e s.m.i. ed ha carattere di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del medesimo *Codice*, assicurando, tra l'altro, il servizio di chiamata di emergenza e pubblica sicurezza.

In conclusione, il rifiuto del Comune è da qualificarsi illegittimo in quanto non riconducibile alle cause di rifiuto giustificato previste dal Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 e dal Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie l'istanza di accesso ai sensi del Decreto Legislativo n.33 del 15 febbraio 2016 e del Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024, proposta dalla società Iliad Italia S.p.A. nei confronti del Comune di Piacenza con riferimento al sito posto in Viale Sant'Ambrogio, distinto al Catasto Terreni del Comune di Piacenza, Foglio 41 – mapp. 2824.
2. Le Parti, per l'effetto, concludono e sottoscrivono la convenzione per l'accesso di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.
3. Resta fermo l'onere per l'operatore di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie e preliminari all'esercizio in concreto del diritto di accesso.
4. L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella